

Spettabile  
Consob  
Divisione Strategie Regolamentari  
SIPE – Sistema integrato per l'esterno  
Via G. B. Martini, 3  
00198 ROMA

BEN/MB/md

Roma, 22 settembre 2017

Oggetto: **Osservazioni al Documento di consultazione Consob 21 luglio 2017 sul Regolamento di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 in materia di informazioni di carattere non finanziario.**

Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, nel recepire la direttiva comunitaria 2014/95/UE, ha dettato un'articolata disciplina sulla redazione e comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario in cui si attribuisce alla Consob il potere di stabilire con un apposito regolamento: a) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario; b) le eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario ulteriori rispetto al deposito presso il Registro imprese; c) le modalità e i termini per il controllo della Consob; d) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Con il documento di consultazione in oggetto la Consob, dopo avere effettuato un'illustrazione dei tratti salienti del citato d. lgs. n. 254/2016 e una ricognizione delle principali esperienze europee, delinea lo schema di regolamento attuativo delle disposizioni prima citate.

L'impostazione generale dello schema di regolamento appare condivisibile. Merita inoltre di essere sottolineato come la Consob, nella parte

illustrativa della disciplina nazionale, abbia espresso alcune prime opzioni interpretative che rispondono complessivamente in modo positivo all'esigenza di coniugare la flessibilità della disciplina con la sua piena affidabilità.

In questo senso, sono da accogliere con assoluto favore alcune precisazioni interpretative che, oltre a costituire una guida per gli operatori, è da ritenere informeranno l'attività di vigilanza della stessa autorità.

Ci riferiamo in particolare ai seguenti punti.

La precisazione secondo cui il principio di materialità, in base al quale selezionare le informazioni da fornire, riguarda non solo la descrizione del modello aziendale, i principali rischi, le politiche praticate e i risultati conseguiti (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 254/2016) ma anche gli elementi informativi relativi agli impatti quantitativi previsti dall'art. 3, comma 2, del suddetto decreto.

L'indicazione in base alla quale la dichiarazione non finanziaria, pur rientrando nella documentazione preassembleare, non è soggetta al voto dell'assemblea.

La ricostruzione dei compiti di controllo del collegio sindacale che si sostanziano principalmente (oltre che sulla vigilanza del rispetto delle specifiche disposizioni di legge, quali quelle in tema di modalità e tempistiche di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione e principio del *comply or explain*) nella vigilanza sull'adeguatezza delle procedure e delle strutture che presiedono alla rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario.

L'esclusione di competenze in materia a carico del dirigente preposto.

L'unico punto su cui appare opportuno una specifica riflessione riguarda il tema della possibilità di completare la dichiarazione non finanziaria attraverso la tecnica dell'*incorporation by reference* e cioè rinviando ad altre fonti informative. Per il documento di consultazione la facoltà di rinvio ad altre fonti informative è compatibile con il dettato del decreto solo nella misura in cui realizzi gli obiettivi di economicità e fruibilità dell'informazione. Al riguardo, il documento precisa che non risponde al suddetto criterio il rinvio ad altre fonti realizzato riducendo il contenuto della dichiarazione non finanziaria in modo tale da impedire la

comprensione organica dell'attività dell'impresa, dei rischi e dei suoi impatti. Non risponde al criterio della fruibilità dell'informazione neppure l'ipotesi in cui le informazioni siano collocate in altre fonti che non rispettino criteri di attinenza logica tra contenitore e contenuto.

Premesso che il principio normativo enunciato dall'art. 5, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 254/2016 non contiene alcuna limitazione espressa in ordine alla formazione della dichiarazione non finanziaria con la tecnica del rinvio, l'intento principale della norma è quello di evitare duplicazioni di informazioni, nel caso in cui esse siano già contenute in altre sezioni della relazione di gestione o in documenti diversi dalla relazione di gestione. In questa situazione, la relazione di gestione, indicando i documenti da considerare per ricostruire le informazioni richieste dal d. lgs. n. 254/2016, funge da mappa di orientamento e quindi la tecnica del rinvio contribuisce a rendere fruibili le varie informazioni.

Se comunque si intendesse valorizzare il profilo della fruibilità dell'informazione, non sembra giustificato un collegamento automatico tra questo obiettivo e l'ampiezza del contenuto della sezione della relazione di gestione che contiene la dichiarazione non finanziaria.

La diversa natura delle varie informazioni richieste dalla disciplina in esame potrebbe infatti condurre alcune società a ritenere maggiormente coerente, proprio ai fini di una migliore comprensione del lettore, un ordine di esposizione delle informazioni non finanziarie disseminato in più documenti.

In conclusione, il rinvio ad altre fonti normative può essere considerato non coerente con i principi di legge solo nei casi in cui la disseminazione delle informazioni non risponda a criteri ragionevoli di sistematizzazione e coerenza dell'informazione, ma abbia un intento sostanzialmente ingannevole.

In merito al secondo esempio di rinvio a un documento in cui non vi sia attinenza logica tra contenitore e contenuto, è da sottolineare come si tratta di un giudizio che deve essere dato in concreto e non può esservi automatismo tra titolo del documento e contenuto.

Si pensi ad esempio al caso in cui parte della retribuzione variabile è collegata al raggiungimento di obiettivi di natura non finanziaria. È del tutto logico

ipotizzare che informazioni su questo profilo siano contenute nella relazione sulla remunerazione.

Anche in questo secondo caso quindi la mancata coerenza con il criterio di fruibilità non può che riguardare quei casi limite in cui l'inserimento di un'informazione in un certo documento risponda a intento sostanzialmente ingannevole.

Un ultimo punto da affrontare in sede preliminare riguarda la qualificazione della dichiarazione non finanziaria in termini di obblighi informativi a carico delle società quotate.

Lo schema di regolamento segmenta gli obblighi di pubblicazione ulteriori, rispetto al deposito presso il Registro imprese, distinguendo tra emittenti quotati, società con strumenti finanziari diffusi e altri soggetti. Per gli emittenti quotati e per le società con strumenti finanziari diffusi, si richiamano rispettivamente gli obblighi di pubblicazione delle informazioni regolamentate e gli obblighi di pubblicazione del bilancio contenuti nel TUF. Per gli altri soggetti si prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito internet della società.

Per gli emittenti quotati, deve essere chiaro che il richiamo a queste modalità operative di pubblicazione non comporta affatto la riconducibilità delle informazioni non finanziarie nella categoria delle informazioni regolamentate di cui all'art. 113-ter del TUF. In base allo stesso art. 113-ter, infatti, rientrano in tale ambito solo quelle informazioni per le quali è l'obbligo stesso di pubblicazione che è istituito dal TUF.

Si formulano di seguito alcune osservazioni specifiche sullo schema di regolamento.



Il Direttore Generale

## ALLEGATO

### 1. Definizione di revisore incaricato (art. 1, lett. c)

Il termine “revisore incaricato” utilizzato nello schema di regolamento intende far riferimento al soggetto, anche diverso dal soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società, designato per esprimere l’attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Al riguardo, lo schema di regolamento parla di revisore legale o società di revisione incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario.

Questa formula potrebbe però ingenerare equivoci sembrando alludere al revisore legale del bilancio della società.

Sarebbe opportuno utilizzare una definizione che esprima più chiaramente il riferimento al soggetto designato per il rilascio dell’attestazione di conformità.

Per tali ragioni si propone di modificare l’art. 1, lett. c), dello schema di regolamento come segue:

***“c) “revisore incaricato”: il soggetto, abilitato alla revisione legale, designato per esprimere l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 3, comma 10, secondo periodo, del decreto.”***

### 2. Pubblicazione delle modifiche e integrazioni richieste dalla Consob (art. 2)

Lo schema di regolamento prevede la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul Registro delle imprese della dichiarazione non finanziaria.

Si tratta di un profilo che non è chiarissimo.

L’indicazione del medesimo termine per la pubblicazione della dichiarazione non finanziaria e delle modifiche e integrazioni richieste dalla Consob sembra sottintendere che si faccia riferimento esclusivamente alla pubblicazione di quelle modifiche e integrazioni richieste dalla Consob prima del

passaggio in assemblea della dichiarazione. Se così fosse, la disposizione andrebbe meglio specificata.

Per tali ragioni si propone di modificare l'art. 2, comma 1, dello schema di regolamento come segue:

*“1 Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria **con** le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate: ...”*

### **3. Informazioni da fornire alla Consob (art. 3, comma 1)**

Lo schema di regolamento prevede per le società diverse dagli emittenti quotati e dagli emittenti strumenti finanziari diffusi l'obbligo di trasmissione alla Consob della dichiarazione non finanziaria entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Registro delle imprese.

Un principio base di buona amministrazione del nostro ordinamento che regola i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni è quello del c. d. accertamento d'ufficio in base al quale i documenti prodotti a favore di una pubblica amministrazione non dovrebbero essere richiesti da un'altra pubblica amministrazione (art. 43 D.P.R. n. 445/2000).

Al fine di ridurre gli adempimenti formali a carico delle imprese, sarebbe opportuno adottare il medesimo principio anche con riferimento agli obblighi di trasmissione alla Consob della dichiarazione non finanziaria da parte delle società diverse dagli emittenti quotati e dalle società con strumenti finanziari diffusi.

Si potrebbe quindi prevedere che tali società non trasmettano alla Consob la dichiarazione non finanziaria ma si limitino ad indicare, su richiesta della stessa, l'avvenuta pubblicazione del suddetto documento sul Registro delle imprese.

Per tali ragioni si propone di modificare l'art. 3, comma 1, dello schema di regolamento come segue:

*“1) I soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), **indicano alla Consob, dietro sua richiesta, l’avvenuta pubblicazione della dichiarazione non finanziaria sul registro delle imprese di cui all’articolo 5 del decreto.**”*

#### **4. Obblighi di comunicazione del collegio sindacale (art. 3, comma 2)**

Lo schema di regolamento stabilisce l’obbligo per l’organo di controllo di trasmettere senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate.

Questa formulazione intende alludere alla situazione in cui l’organo di controllo, nell’esercizio della sua attività di vigilanza, accerti la sussistenza dei presupposti che determinino una violazione delle disposizioni del decreto. In questa ottica, l’obbligo di trasmissione nasce nel momento in cui il suddetto accertamento ha dato esito positivo.

Questa impostazione dovrebbe essere resa in modo più esplicito al fine di evitare segnalazione relative a fattispecie che non costituiscano violazioni accertate.

Si deve anche evidenziare come l’obbligo di segnalazione, al fine di non inondare l’autorità di controllo con una massa di notizie, non dovrebbe riguardare ogni violazione ma solo quelle che abbiano una rilevanza per la tutela dei fruitori delle informazioni.

Per tali ragioni si propone di modificare l’art. 3, comma 2, dello schema di regolamento come segue:

*“2 Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l’organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob **gli atti in cui risulta accertata una violazione delle disposizioni previste dal decreto di rilevanza tale da compromettere una corretta comprensione dell’impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non finanziari.**”*

#### **5. Attività del revisore legale sulla dichiarazione non finanziaria (art. 4)**

Il d. lgs. n. 254/2016 separa chiaramente l’attività di revisione legale svolta dal revisore sul bilancio e sulla relazione di gestione dall’attività di attestazione di conformità delle informazioni non finanziarie rispetto alle norme di

riferimento. Si tratta di attività che si distinguono per le modalità di conferimento, per l'oggetto della verifica, per le procedure di controllo.

Sotto un profilo documentale, mentre l'attività di revisione trova una formalizzazione nella relazione di revisione ex art. 14 del d. lgs. n. 39/2010, il giudizio derivante dall'attività di attestazione di conformità deve essere contenuto in una relazione autonoma.

La relazione di revisione è destinata a contenere anche un giudizio sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge (art. 14 del d. lgs. n. 39/2010 e nuovo principio di revisione 720B). Per evitare equivoci, qualora la dichiarazione non finanziaria sia contenuta nella relazione di gestione, il d. lgs. n. 254/2016 afferma che la relazione di revisione non comprende detta dichiarazione.

Ciò detto, è da sottolineare come il principio di revisione ISA Italia 720, nel declinare le responsabilità del revisore legale relativamente alle informazioni presenti nei documenti che contengono il bilancio, afferma che esso legge criticamente le altre informazioni per identificare e prevenire incoerenze significative con il bilancio oggetto di revisione.

Potrebbe porsi il problema se tale compito spetti comunque al revisore legale del bilancio, nel caso in cui la dichiarazione di conformità sia contenuta nella relazione di gestione.

Premesso che tale lettura critica potrebbe tutt'al più riguardare solo il caso in cui il revisore legale del bilancio sia diverso dal revisore effettua l'attestazione di conformità, l'attestazione di conformità appare un presidio di controllo idoneo a escludere incoerenze significative con il bilancio. La lettura critica sembra riguardare piuttosto informazioni che non sono soggette a forme di controllo.

Poiché tale impostazione non sembra ancora ben recepita a livello di mercato, appare opportuno chiarire in modo espresso che l'attività di revisione legale o eventuali attività connesse del revisore legale non possono mai avere ad oggetto la dichiarazione non finanziaria, anche se contenuta nella relazione di gestione.



Per tali ragioni si propone di inserire un nuovo periodo nell'art. 4 dello schema di regolamento come segue:

***“Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio non svolge altre attività sulla dichiarazione non finanziaria, anche quando essa è contenuta nella relazione di gestione.”***